



AREA I - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: [REDACTED] c/ C.C.I.A.A. di Roma – Ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c. e art. 6 d.lgs. 150/2011, Giudice di Pace di Roma, R.G. n. 8574/2026. Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

LA DIRIGENTE

Assistita dal Responsabile della Struttura “*Affari Legali e Contenzioso*”;

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, lo Statuto dell’Ente e gli atti deliberativi e regolamentari adottati ai sensi del predetto decreto e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “*Affari generali e del personale*”, conferito dal Segretario Generale con determinazione n. 15 del 24 febbraio 2026, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Atteso che con la medesima determinazione è stato assegnato il budget direzionale per l’anno 2026;

Visto il ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposto dinanzi al Giudice di Pace di Roma, con il quale il Sig. [REDACTED] ha presentato opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. 295 2025 90150496 65/000, limitatamente alla pretesa relativa alla cartella di pagamento n. 29520080011646689000, emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione;

Premesso che oggetto del presente giudizio è l’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il cui atto prodromico è la cartella di pagamento ugualmente emessa dalla suddetta Agenzia, che rimane, pertanto, unico contraddittore per un’eventuale mancata o tardiva notifica delle stesse;

Considerato che la cartella di pagamento n. 29520080011646689000, sottesa all’intimazione di pagamento impugnata, è stata emessa per l’iscrizione a ruolo dell’ordinanza-ingiunzione n. 2006/168577, ritualmente notificata, non pagata e non opposta nei termini di legge, emanata dalla Camera a seguito del mancato pagamento nei termini previsti del verbale di accertamento n. 2003/633-1 del 30.01.2003 elevato nei confronti del Sig. [REDACTED], in solido con [REDACTED]

████████████████████ per omesso o ritardato deposito del bilancio d'esercizio presso il Registro Imprese;

Ravvisata, pertanto, la necessità che la Camera si costituisca nel giudizio in oggetto perché venga confermata la legittimità e la correttezza dell'attività amministrativa svolta in occasione del procedimento sanzionatorio in oggetto e della successiva emissione del ruolo per il recupero delle somme destinate all'Erario, stante il mancato pagamento delle somme ingiunte da parte del Sig. ██████████;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Visto l'Elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 21.11.2024 e valido dal 01.01.2025 al 31.12.2027, nella cui sezione Civilisti è iscritto l'Avv. Vito Parenti;

Vista la procura alle liti per il patrocinio dell'Ente nel procedimento di cui in narrativa in favore dell'Avv. Vito Parenti, con studio in Roma, Via Luigi Luciani n. 1, sottoscritta dal Segretario Generale, competente per Statuto al rilascio della stessa;

Visto il preventivo, acquisito con prot. n. 149388 del 09.07.2026, con il quale l'Avv. Vito Parenti ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 1.100,00 a titolo di onorari, oltre spese generali, IVA e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto;

Ritenuta congrua la richiesta alla luce dei parametri fissati dal D.M. 10.03.2014 n. 55;

Visti l'art. 56, co. 1, lett h), d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) che disciplina i contratti esclusi nel settore legale, nonché l'art. 13 del Codice, che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli artt. 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG: BC8D232AAC;

Rilevato che il presente affidamento non è soggetto al versamento del contributo ANAC secondo quanto stabilito con Delibera della stessa Autorità n. 524 del 22.12.2025;

DETERMINA

- di affidare all'Avv. Vito Parenti con studio in Roma, Via Luigi Luciani n. 1, l'incarico di procedere alla costituzione in giudizio per conto della Camera nel giudizio introdotto dal Sig.

██████████ dinanzi al Giudice di Pace di Roma per i motivi di cui in premessa, eleggendo domicilio presso il suo studio, precisando che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'incarico si estenderà anche all'azione per il recupero del credito da lite;

– l'utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 1.100,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, per la liquidazione del compenso, a ricevimento fattura, a favore dell'Avv. Vito Parenti.

La spesa complessiva di € 1.605,04 viene imputata sul centro di costo n. A037 "Affari Legali e Contenzioso", mastro n. 3250 "PRESTAZIONE DI SERVIZI", Conto n. 325043 "Oneri Legali e Notarili", che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 609/2026.

LA DIRIGENTE
Greta SCAPIGLIATI

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Laura LUCIOLI

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."